

Legge regionale. 10 novembre 1988, n. 56.

**Modifiche agli articoli 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, e all'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.**

Il Consiglio regionale ha approvato

La Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 1988, n. 973, sulla questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo della Repubblica sugli artt. 2 e 3 della deliberazione legislativa 19 dicembre 1986, ha:

- dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge della Regione Veneto, approvata il 28 febbraio 1986 e riapprovata il 19 dicembre 1986 («Modifiche agli artt. 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e all'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30»);
- dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto, approvata il 28 febbraio 1986 e riapprovata il 19 dicembre 1986 («Modifiche agli artt. 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e all'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30»), sollevata con riferimento agli artt. 97 e 117 Cost.,

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge, con esclusione dell'art. 3 dichiarato incostituzionale, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, 1° comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 6:

#### Art. 1

Il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è così sostituito:

«L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regola l'accesso dei Gruppi al Centro stampa del Consiglio regionale.»

#### Art. 2

La denominazione della rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è così modificata: «Assegnazione di personale e uffici dei Gruppi consiliari».

Dopo il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è aggiunto il seguente comma:

«I funzionari assegnati ai Gruppi consiliari conservano l'indennità prevista dall'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.»

#### Art. 3

(Si omette l'art. 3 stante l'illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 1988, n. 973).

#### Art. 4

Nel quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, dopo le parole «personale addetto al Consiglio regionale» sono aggiunte le seguenti: «, ivi incluso il personale di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56.»

#### Art. 5

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti, già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1986, per il funzionamento del Consiglio regionale (Titolo I) e per retribuzioni al personale (cap. 2200) e con i corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.

#### Art. 6

*La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 novembre 1988

Bernini

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 10 novembre 1988, n. 56**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giorgio Carollo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 dicembre 1985, n. 64/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 gennaio 1986, dove ha acquisito il n. 38 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 31 gennaio 1986;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 febbraio 1986 presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 26 del provvedimento del Consiglio regionale 6 luglio 1972, n. 44;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Angelo Tanzarella, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 febbraio 1986, n. 850;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 4 marzo 1986;
- Il Commissario del Governo, con nota 1 aprile 1986, n. 5348/22804, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 1ª commissione consiliare ha riesaminato il progetto di legge in data 23 aprile 1986 e 10 ottobre 1986 presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 26 del provvedimento del Consiglio regionale 6 luglio 1972, n. 44;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giacomo Pontarollo, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 ottobre 1986, n. 4622;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 ottobre 1986;
- Il Commissario del Governo, con nota 27 novembre 1986, n. 20517/22804 ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 1ª commissione consiliare ha riesaminato il progetto di legge in data 5 dicembre 1986 presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 26 del provvedimento del Consiglio regionale 6 luglio 1972, n. 44;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Angelo Tanzarella, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 dicembre 1986, n. 5855;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 22 dicembre 1986;
- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 7 gennaio 1987 e depositato in Cancelleria della Corte costituzionale il 17 gennaio successivo, iscritto al n. 3 del registro, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della deliberazione legislativa 19 dicembre 1986, n. 5855, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione;

- La Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 1988, n. 973, sulla questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo della Repubblica sugli artt. 2 e 3 della deliberazione legislativa 19 dicembre 1986, ha:
  - dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge della Regione Veneto, approvata il 28 febbraio 1986 e riapprovata il 19 dicembre 1986 («Modifiche agli artt. 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e all'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30»);
  - dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto, approvata il 28 febbraio 1986 e riapprovata il 19 dicembre 1986 («Modifiche agli artt. 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e allo art. 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30»), sollevata con riferimento agli artt. 97 e 117 Cost.

**Note alla legge regionale 10 novembre 1988, n. 56**

Qui di seguito, sono pubblicati gli articoli delle leggi regionali 3 luglio 1984, n. 30 e 27 novembre 1984, n. 56, nel testo infine risultante dalle modifiche introdotte dalla legge regionale 10 novembre 1988, n. 56:

**Legge regionale 3 luglio 1984, n. 30****Art. 14****Ruolo unico del personale regionale e qualifiche funzionali**

Il personale della Regione è collocato in un unico ruolo, articolato nelle seguenti qualifiche funzionali:

- Dirigente regionale generale;
- Dirigente regionale;
- Funzionario;
- Istruttore direttivo;
- Istruttore;
- Collaboratore professionale;
- Esecutore;
- Operatore;
- Ausiliario;
- Addetto alle pulizie.

La dotazione dei posti per le singole qualifiche funzionali è stabilita nella Tabella A) allegata alla presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale è inquadrato nelle singole qualifiche funzionali secondo i criteri fissati agli artt. 36 e 37 del Titolo III.

I dipendenti preposti a strutture la cui direzione comporta la corresponsione di una indennità ai sensi delle lett. a), b), c), d), del terzo comma dell'art. 30 della presente legge, sono nominati con deliberazione della Giunta regionale.

Per il personale adetto al Consiglio regionale, ivi incluso il personale di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 (1), la deliberazione di cui

al comma precedente è adottata su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e d'intesa con il medesimo.

(1) *Comma così integrato dall'art. 4 della lr n. 56/1988.*

### Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56

#### Art. 2

##### Sede e servizi

Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza, di una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.

L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regola l'accesso dei Gruppi al Centro stampa del Consiglio regionale (1).

In caso di cambiamento del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

#### Art. 7

##### Assegnazione di personale e uffici dei Gruppi consiliari (2)

L'attività degli impiegati alla dipendenza dei Gruppi consiliari è svolta esclusivamente a mezzo dei dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri Enti pubblici.

A ogni Gruppo consiliare sono assegnate due unità lavorative alle quali vengono aggiunte:

- una unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 3 a 5 consiglieri;
- due unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 6 a 10 consiglieri;
- cinque unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 11 a 20 consiglieri;
- sette unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti più di 20 consiglieri.

Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista dalla tabella e quella prescelta, ai Gruppi consiliari medesimi compete personale nelle misure e con le qualifiche sottoindicate o equiparate:

		QUALIFICHE DEL PERSONALE				
		8	7	6	5	4
GRUPPI CONSILIARI						
		Funzionario	Istruttore direttivo	Istruttore	Collaboratore	Esecutore
Gruppi fino	a 2 consiglieri	1				1
Gruppi da 3	a 5 consiglieri	1		1		1
Gruppi da 6	a 10 consiglieri	1	1	1		1
Gruppi da 11	a 20 consiglieri	1	3	2		1
Gruppi con più di	20 consiglieri	2	3	3		1

I funzionari assegnati ai Gruppi consiliari conservano l'indennità prevista dall'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 (3).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 1 della lr n. 56/1988.*

(2) *Denominazione così sostituita dall'art. 2, comma 1°, della lr n. 56/1988.*

(3) *Comma così aggiunto dall'art. 2, comma 2°, della lr n. 56/1988.*

#### Strutture amministrative regionali competenti:

Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (art. 1, lr n. 56/1988);

Dipartimento per il personale.